

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 13 Marzo 2013

LAV13073

SM

Oggetto: Congedo per cure per gli invalidi. Chiarimento del Ministero del Lavoro.

Con un'istanza di interpello rivolta alla Direzione generale del Ministero del Lavoro, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto dei chiarimenti a proposito della disciplina del congedo per cure, riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. In particolare, nella richiesta di interpello, l'istante aveva chiesto di conoscere se:

1. l'indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione resti a carico del datore di lavoro oppure dell'Inps, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia;
2. ai fini della fruizione frazionata di questi permessi, sia possibile considerare le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo, per la corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Con l'interpello n. 10 dell'8 Marzo 2013 il Ministero del Lavoro ha risposto a questi quesiti, chiarendo quanto segue:

1. sulla questione di cui al precedente n.1, il Ministero, dopo aver ricordato che l'art.7 del d.lgvo 119/2011, nel recepire un orientamento della Corte di Cassazione, ha stabilito che durante la fruizione del congedo, *"il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia"*, ha affermato che questa norma riguarda esclusivamente la modalità di calcolo dell'indennità, **che tuttavia continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Inps.** Prova ne sia – prosegue il Ministero – che la normativa che ha delegato il Governo ad emanare il predetto d.lgvo, aveva espresso l'esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico.
2. Sulla seconda questione, il Ministero ha risposto positivamente, visto che i permessi sono relativi alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

Il testo dell'interpello è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.